

[articolo precedente](#) [articolo successivo](#)

Testo in vigore dal: 1-1-1991 al: 31-12-2026

(Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 19)

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 19.

([Art. 25 D.P.R. n. 637/1972](#))

Altri beni

1. La base imponibile, relativamente ai beni e ai diritti compresi nell'attivo ereditario diversi da quelli contemplati nell'art. 9, comma 2, e negli articoli da 14 a 18, è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

2. In caso di usufrutto o di uso si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

[articolo precedente](#) [articolo successivo](#)